



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26-06-2020

INDICE

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>CARATTERISTICHE FABBRICATO INAGIBILE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>DIFFERIMENTO TERMINI PER I VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>VALORI AREE EDIFICABILI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>ESENZIONI IMMOBILI IN COMODATO A ENTI TERRITORIALI O NON COMMERCIALI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>INTERESSI MORATORI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>COMPENSAZIONE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art.11</i>	<i>RATEIZZAZIONE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art.12</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 6</i>

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Assimilazione all'abitazione principale (art. 1 co. 741 lett. c num. 6 Legge 160/2019)

1. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 3 – Caratteristiche fabbricato inagibile (art. 1 co. 747 lett. b Legge 160/2019)

1. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b della Legge n. 160/2019, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati, di fatto non utilizzati, che possiedono contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
 - assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete.

Articolo 4 – Versamenti

1. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore (art. 1 co. 777 lett. a della Legge 160/2019).

2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 12,00.

Articolo 5 – Differimento termini per i versamenti *(art. 1 co. 777 lett. b Legge 160/2019)*

1. In caso di decesso di un soggetto passivo IMU, è concesso agli eredi il differimento del termine di versamento dell'imposta dovuta a sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di successione, a diciotto mesi dalla data di decesso del de cuius.
2. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti, per la sola quota dovuta in favore del Comune, per i soggetti passivi interessati da:
 - gravi calamità naturali;
 - gravi emergenze sanitarie;
 - altri gravi eventi di natura straordinaria;
 - particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima delibera.

Articolo 6 – Valori Aree fabbricabili *(art. 1 co. 777 lett. d della Legge 160/2019)*

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. Resta ferma la possibilità per il Comune di emettere provvedimenti di accertamento che si discostino, motivatamente, dai valori determinati.
3. I valori di riferimento possono essere modificati annualmente. In caso contrario, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Articolo 7 – Esenzione immobili in comodato a enti territoriali o non commerciali *(art. 1 co. 777 lett. e della Legge 160/2019)*

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Articolo 8 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Nella stessa misura sono riconosciuti gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 9 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale sull'accertamento con adesione.

Articolo 10 – Compensazione

1. Le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso di IMU - Imposta Municipale propria possono, su richiesta del contribuente o anche d'ufficio, essere compensate in tutto o in parte con debiti o successivi pagamenti concernenti il medesimo tributo, sia a titolo di imposta che a titolo di sanzioni o interessi.

Articolo 11 – Rateizzazione

1. Il funzionario responsabile può disporre, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto a titolo IMU arretrata, sanzioni ed interessi, in rate mensili, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

- c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Articolo 12 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.